

Napoli, il primo Tribunale a dire no alla Corte Ue

L'interpretazione del giudice partenopeo è pro sistema bancario

Federica Pezzatti

■ Gli effetti pratici della "sentenza Lexitor" sul contenzioso nel settore del credito è sempre più chiaro che dipenderanno dalle decisioni dei Tribunali. E puntualmente è arrivata da Napoli una sentenza che si appropria, per la prima volta, alla delicatissima questione degli effetti sulla giurisprudenza italiana della pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia Europea. A pronunciarla, in particolare, è stata la seconda sezione Civile del Tribunale di Napoli, più precisamente il giudice unico Ettore Pastore Alimante.

Si tratta del primo provvedimento italiano che prende in considerazione anche la decisione, emessa dalla Corte di Giustizia Europea l'11 settembre 2019 nella causa 383/2018, che sta preoccupando da circa tre mesi i player del credito (banche, finanziarie e operatori del settore della cessione del quinto).

La pronuncia numero 10.489 pubblicata dal Tribunale di Napoli il 22 novembre 2019, che si occupa del contenzioso relativo a un mutuo, si esprime infatti anche circa l'applicabilità della decisione Lexitor al contenzioso italiano: «Con sentenza dell'11 settembre 2019 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che ove il consumatore eserciti la facoltà di distinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione del costo totale del credito, a cui ha diritto (ex art. 16 direttiva Ue 2008/48, nonché ex articolo 125 sexies Tub), include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito - precisa la sentenza di Napoli -. Tuttavia tale sentenza interpreta la Direttiva Ue 2008/48, non l'articolo 125.2 Tub applicabile in questo caso, né l'articolo 126 sexies Tub che è stato utilizzato per interpretare l'articolo 125.2; non è stato detto che la direttiva Ue 2008/48 sia self-executing, e non ne è stata chiesta l'applicazione diretta, e del resto non risulta che lo fosse, tanto che è stato necessario l'intervento interpretativo della Corte di Giustizia; in ogni caso, salvo eccezioni che in questo caso non risultano ricorrere, una Direttiva

non può essere immediatamente applicabile nei rapporti privati». Il tono del Giudice appare dunque abbastanza categorico. «Si potrebbe in teoria dedurre che, alla luce della citata provvedimento, la Repubblica Italiana abbia non correttamente trasposto nel diritto nazionale la Direttiva 2008/48 Ue, ma tale situazione può dar luogo ad una responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione della Direttiva, che comunque non sarebbe direttamente applicabile nei rapporti privati - precisa ancora il provvedimento della II Sezione Civile del Tribunale di Napoli -. Quindi, la sentenza dell'11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Ue non sposta i termini della presente decisione».

Il Tribunale di Napoli, il primo ad affrontarla con una certa certezza la questione che si è aperta in ambito europeo, ha quindi ritenuto che la direttiva Ue 2008/48, così come interpretata dalla sentenza Lexitor, non abbia un'efficacia diretta nei rapporti tra privati (la cosiddetta efficacia orizzontale), bensì solo nei rapporti tra lo Stato ed i suoi cittadini (cosiddetta efficacia verticale). Il giudice di Napoli ha quindi deciso per la non rilevanza dei principi

LA SENTENZA



PRIMA DECISIONE A NAPOLI

La seconda sezione Civile del Tribunale di Napoli, più precisamente il giudice unico Ettore Pastore Alimante, è stata la prima a prendere posizione sul provvedimento emesso dalla Corte di Giustizia Europea l'11 settembre 2019 nella causa 383/2018.

La pronuncia numero 10.489, pubblicata dal Tribunale di Napoli il 22 novembre 2019, che si occupa del contenzioso relativo a un mutuo, si esprime infatti anche circa l'applicabilità della decisione Lexitor al contenzioso italiano. La seconda sezione civile ha ritenuto che la direttiva Ue 2008/48, così come interpretata dalla sentenza Lexitor, non possa assumere efficacia diretta nei rapporti tra privati.

enunciati dalla sentenza Lexitor, al fine di decidere la controversia giudiziaria sottoposta al suo esame che riguardava un ricorso in appello da parte di una banca che era stata condannata in primo grado a pagare la somma di 2.652,52 euro, oltre agli interessi e alle spese di lite a titolo di rimborso di somme che il mutuatario aveva pagato alla banca, quando aveva contratto con quest'ultima un mutuo contro cessione provolvendo di quote dello stipendio del valore lordo di 34.920 euro. Avendo estinto anticipatamente il prestito il mutuatario aveva chiesto il rimborso degli oneri di recurring da rimborsare (commissioni bancarie e ratei di premio assicurativo non maturati).

L'appello è stato parzialmente accolto liquidando gli importi. Nonostante l'interpretazione del giudice partenopeo appaia favorevole al sistema del credito, in quanto di fatto il magistrato non ha ritenuto applicabile al caso il provvedimento della Corte di Giustizia Ue, i legali contattati da Plus24, anche quelli che assistono istituti di credito, appaiono cauti. Si attende che si esprimano sul tema anche altri Tribunali.